



Regolamento Didattico approvato il 20/07/2024

Sommario

Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – La Direzione Didattica	2
Art. 3 – I Dōjō e i Responsabili di Dōjō	2
Art. 4 – Gli Insegnanti e gli Esaminatori dell'Associazione	3
Art. 5 – Qualifiche di Fuku Shidōin, Shidōin e Shihan	4
Art. 6 – Obblighi di frequenza ai Raduni Nazionali previsti per gli Insegnanti ed Esaminatori	5
Art. 7 – Attività Didattico-Culturali dei Dōjō	6
Art. 8 – Raduni Nazionali e Raduni Ordinari	6
Art. 9 – L'avanzamento nella pratica dell'Aikido.....	8
Art. 10 – Il Programma degli Esami e gli esami per i passaggi di grado Kyu e fino al 4° Dan	8
Art. 11 – Lo svolgimento degli esami per gradi Kyu e Dan	11
Art. 12 – I gradi Dan assegnati per raccomandazione (Suisen).....	13
Art. 13 – Diplomi dei gradi Kyu e Dan.....	14
Art. 14 – Gradi Kyu e Dan non rilasciati dall'Associazione	14
Art. 15 – Attività all'estero di insegnanti italiani dell'Associazione.....	15

Art. 1 – Finalità

- (1) Il presente Regolamento definisce l'organizzazione ed il funzionamento tecnico-didattico della Direzione Didattica e dell'attività didattica dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese – Aikikai d'Italia, successivamente indicata come “Associazione”, integrando quanto già previsto dallo Statuto e dal Regolamento Amministrativo.

- (2) L'attività didattica dell'Associazione si svolge nel corso dell'Anno Accademico, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 2 – La Direzione Didattica

- (1) La Direzione Didattica è l'organo collegiale preposto al coordinamento delle attività didattiche e culturali dell'Associazione.
- (2) Essa esercita tali funzioni secondo le modalità stabilite dallo Statuto agli Artt. 7, 8, 11, 15 e 16, dal Regolamento Amministrativo e dal presente Regolamento.
- (3) Entro il mese di giugno di ogni anno, la Direzione Didattica sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la programmazione didattica prevista per l'Anno Accademico successivo oppure, qualora la Direzione Didattica intenda pianificare a più lungo termine, per gli anni accademici successivi.
- (4) Nella programmazione didattica, la Direzione Didattica descrive le attività che intende sviluppare in accordo con il Consiglio Direttivo, nell'Anno Accademico successivo o in quelli successivi per i praticanti associati, per i Responsabili di Dōjō e per gli esaminatori. Tale programmazione andrà comunicata ai responsabili di dojo.
- (5) Entro il mese di giugno di ogni anno, la Direzione Didattica presenta la relazione consuntiva dell'attività didattica svolta durante l'Anno Accademico in corso e ne riferisce all'Assemblea degli associati.
- (6) La Direzione Didattica adegua, ove occorra, il Programma degli Esami, di cui all'Art.10 del presente Regolamento, alle esigenze dell'attività didattica dell'Associazione e comunica le eventuali proposte di modifica al Consiglio Direttivo per la loro approvazione e attuazione.
- (7) L'incarico di membro della Direzione Didattica è incompatibile con i ruoli di Consigliere Direttivo o di membro dell'Organo di Controllo dell'Associazione.

Art. 3 – I Dōjō e i Responsabili di Dōjō

- (1) L'Associazione promuove lo svolgimento della pratica dell'Aikido e di altre attività culturali nell'ambito di scuole, dette Dōjō. Costituiscono requisiti tecnico-didattici necessari all'apertura di un nuovo Dōjō e all'acquisizione della qualifica di Responsabile di Dōjō da parte di un associato:
 - l'aver acquisito il grado di 3° Dan rilasciato dall'Associazione;

- l'aver ottemperato agli obblighi di frequenza, di cui all'Art.6 del presente Regolamento, nei due anni che precedono la richiesta di apertura del Dōjō.
- (2) Il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Direzione Didattica, può attribuire la qualifica di Responsabile di Dōjō a praticanti Yudansha di grado 1° o 2° Dan, oppure privi dei requisiti di cui al Comma (2) del presente Articolo. Tali requisiti andranno tuttavia acquisiti nel minor tempo possibile.
 - (3) I Responsabili di Dōjō sono tenuti ad osservare gli obblighi formativi e di frequenza previsti per gli Insegnanti dell'Associazione, di cui all'Art.6 del presente Regolamento, e ad insegnare la pratica dell'Aikido agli associati del proprio Dōjō secondo i principi previsti dall'Art. 2 e dall'Art. 5. dello Statuto, seguendo inoltre le indicazioni della Direzione Didattica.
 - (4) Presso la Segreteria Nazionale è istituito e tenuto aggiornato l'Albo dei Responsabili di Dōjō con i riferimenti dei rispettivi Dōjō.
 - (5) Nella gestione della pratica aikidoistica e delle altre attività culturali dell'Associazione, i Responsabili di Dōjō sono tenuti a far sì che sia osservato ogni obbligo di legge derivante dallo svolgimento di tali attività.
 - (6) Qualora un Responsabile di Dōjō intenda far svolgere delle attività didattiche continuative a insegnanti non iscritti all'Associazione, dovrà richiedere preventiva autorizzazione, tramite la Segreteria Nazionale, al Consiglio Direttivo. Questi deciderà a riguardo dopo aver consultato la Direzione Didattica. La mancata preventiva richiesta di autorizzazione al Consiglio Direttivo costituisce grave inadempimento.

Art. 4 – Gli Insegnanti e gli Esaminatori dell'Associazione

- (1) Gli Insegnanti dell'Associazione sono:
 - i Responsabili di Dōjō, di cui all'Art. 3 del presente Regolamento;
 - gli Insegnanti Aggregati.
- (2) Gli Insegnanti Aggregati sono nominati e riconfermati per ogni Anno Accademico dall'Associazione a seguito di richiesta da parte del proprio Responsabile di Dōjō.
- (3) Gli Insegnanti Aggregati esercitano attività didattica nell'ambito del Dōjō di riferimento sotto la responsabilità del Responsabile di Dōjō. Gli Insegnanti Aggregati non tengono lezioni nei Raduni Nazionali di cui all'Art. 8 del presente Regolamento.
- (4) Requisiti necessari all'acquisizione e al mantenimento della qualifica di Insegnante Aggregato sono:

- l'aver acquisito il grado di 2° Dan rilasciato dall'Associazione;
 - l'aver ottemperato agli obblighi di frequenza, di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, nell'anno che precede la richiesta di nomina da parte del Responsabile di Dōjō;
 - l'inoltro, di una specifica richiesta di nomina o di riconferma da parte del Responsabile di Dōjō per l'aspirante Insegnante Aggregato all'inizio dell'Anno Accademico;
 - essere iscritti all'Associazione per l'Anno Accademico di riferimento.
- (5) All'inizio di ogni Anno Accademico, un Responsabile di Dōjō può richiedere la nomina di un Insegnante Aggregato per ogni Dōjō di cui è responsabile, più un Insegnante Aggregato in favore di una motivata esigenza didattica.
- (6) Le richieste di nomina e di riconferma annuale degli Insegnanti Aggregati sono approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sentito il parere della Direzione Didattica.
- (7) Tutti gli insegnanti sono tenuti a frequentare i corsi specifici di formazione per loro organizzati dall'Associazione di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.
- (8) Gli Esaminatori dell'Associazione sono i Responsabili di Dōjō in regola con gli obblighi di frequenza di cui all'Art.6. I Responsabili di Dojo con grado di 1° Dan non acquisiscono la qualifica di esaminatore, di cui all'Art. 4, i Responsabili di Dojo con grado di 2° Dan acquisiscono detta qualifica solamente se hanno ottemperato agli obblighi di frequenza di cui all'Art.6 del presente Regolamento.
- (9) La Direzione Didattica può richiedere, tramite il Presidente dell'Associazione, al Consiglio Direttivo la sospensione o la revoca della qualifica di Insegnante e di quella di Esaminatore fornendone le motivazioni
- (10) Presso la Segreteria Nazionale è istituito l'Albo degli Esaminatori e l'Albo degli insegnanti dell'Associazione. L'elenco degli esaminatori viene comunicato nell'ultima settimana di novembre di ogni Anno Accademico. Solo gli iscritti all'albo Esaminatori potranno presiedere o partecipare a sessioni di esame.

Art. 5 – Qualifiche di Fuku Shidōin, Shidōin e Shihan

- (1) In ottemperanza al Regolamento Internazionale dell'Hombu Dōjō di Tokyo, l'Associazione riconosce ai propri insegnanti le seguenti qualifiche:
- Fuku Shidōin, agli insegnanti con grado di 2° o 3° Dan;
 - Shidōin, agli insegnanti con grado di 4° Dan o superiore.

- (2) L'Associazione comunica all'Hombu Dōjō di Tokyo il nome ed il grado Dan di coloro a cui dette qualifiche sono state riconosciute.
- (3) La qualifica di Shihan è attribuita e certificata dall'Hombu Dōjō di Tokyo ai praticanti di grado di 6° Dan o superiore che abbiano maturato una rilevante esperienza di pratica e di insegnamento della disciplina.
- (4) Le candidature per l'attribuzione del titolo di Shihan sono segnalate all'Hombu Dōjō di Tokyo da parte della Direzione Didattica per quei soci che, nel rispetto delle indicazioni dell'Hombu Dōjō stesso, si sono contraddistinti per la loro attività didattica in seno all'Associazione.
- (5) La Direzione Didattica può segnalare all'Hombu Dōjō di Tokyo, tramite la Segreteria Nazionale ed informando il Consiglio Direttivo, le candidature per l'attribuzione del titolo di Shihan solo per i praticanti che hanno conseguito il grado di 6° Dan da almeno 6 anni.
- (6) I praticanti che durante gli ultimi due anni accademici non hanno ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per gli Insegnanti dell'Associazione, di cui all'Art.6 del presente Regolamento, non possono essere segnalati dall'Associazione per la qualifica di Shihan.
- (7) Ai fini del calcolo delle tempistiche minime, si tengono in considerazione i tempi di iscrizione all'Associazione, condizionatamente alla regolarità dei pagamenti delle quote associative e della pratica regolare e assidua nel proprio Dōjō.

Art. 6 – Obblighi di frequenza ai Raduni Nazionali previsti per gli Insegnanti ed Esaminatori

- (1) Gli Insegnanti dell'Associazione sono tenuti a partecipare ai Raduni validi ai fini della loro attività formativa obbligatoria, di cui all'Art. 8, Comma (4) del presente Regolamento, partecipando ad almeno quattro lezioni per ogni Anno Accademico.
- (2) L'obbligo di frequenza di cui al Comma (1) del presente Articolo è ridotto a due lezioni per ogni Anno Accademico per gli insegnanti che hanno acquisito il sesto Dan e per gli insegnanti che sono praticanti dell'Associazione da oltre 20 anni e abbiano superato il 60° anno di età. L'obbligo di frequenza di cui al Comma (1) del presente Articolo non sussiste per gli insegnanti che abbiano superato il 70° anno di età e per gli insegnanti che hanno acquisito il titolo di Shihan o il grado di settimo Dan.
- (3) Il conteggio delle lezioni necessarie ai fini degli obblighi di frequenza terrà in considerazione solamente la partecipazione a lezioni complete, come definite

dall'Art. 8, Comma (4): non sarà possibile conteggiare lezioni a cui si è partecipato solo in parte.

- (4) Chi per gravi motivi di salute o per altre fondate motivazioni è impossibilitato a partecipare ai Raduni per il numero minimo di lezioni stabilito, può far richiesta di esonero temporaneo all'Associazione inoltrando domanda scritta, corredata da certificazione medica o altra documentazione comprovante le motivazioni della richiesta, al Presidente, attraverso la Segreteria Nazionale. Il Consiglio procede a concedere o meno l'esonero, dopo aver acquisito il parere della Direzione Didattica.
- (5) La mancata ottemperanza nel corso di un Anno Accademico agli obblighi di frequenza di cui al presente Articolo comporta per il Responsabile di Dōjō la sospensione dalle funzioni di esaminatore.
- (6) Al termine del periodo di sospensione, previo adempimento, durante l'Anno Accademico di sospensione, degli obblighi di frequenza previsti il Responsabile di Dōjō sospeso viene reintegrato nelle funzioni di esaminatore.

Art. 7 – Attività Didattico-Culturali dei Dōjō

Al fine di promuovere la diffusione dell'Aikido, coerentemente agli indirizzi e finalità indicati nell' Art. 2 dello Statuto, i Responsabili di Dōjō possono organizzare corsi integrativi, manifestazioni e raduni, dandone preventiva comunicazione agli organi dell'Associazione attraverso la Segreteria Nazionale. Questi raduni non possono coincidere con i Raduni Nazionali come specificato all'Art. 8, Comma (7) del presente Regolamento.

Art. 8 – Raduni Nazionali e Raduni Ordinari

- (1) I “Raduni Nazionali” sono i raduni organizzati dall'Associazione attraverso la Segreteria Nazionale.
- (2) Per “Raduni Ordinari”, si intendono i raduni organizzati dai Responsabili di Dōjō nell'ambito delle attività di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.
- (3) Indicativamente, ogni Anno Accademico l'Associazione organizzerà i seguenti raduni:
 - (a) Uno o due raduni estivi;
 - (b) Kinorenma;
 - (c) Due raduni invernali (territorialmente distribuiti);

- (d) Quattro raduni di area (centro/nord, centro/sud, Sicilia, Sardegna);
 - (e) Raduni per Responsabili di Dōjō e/o Raduni per Yudansha: sono organizzati in numero adeguato alle necessità e distribuiti secondo convenienza sul territorio nazionale;
 - (f) Raduni coincidenti con Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
 - (g) Raduni straordinari: sono indetti in aggiunta ai raduni sopraelencati su decisione del Consiglio Direttivo sentita la Direzione Didattica.
- (4) I raduni di cui al Comma (3) punti (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) sono validi ai fini degli obblighi di frequenza secondo quanto previsto dall'Art. 6. I Raduni validi ai fini degli obblighi di frequenza prevedono lo svolgimento di una o più lezioni della durata minima di tre ore ciascuna, fino ad un massimo di due lezioni per ogni giornata di durata dei Raduni.
- (5) Nel caso dei raduni di cui al Comma (3) punto (g), la Direzione Didattica indicherà quelli che saranno ritenuti validi ai fini degli obblighi di frequenza di cui all'Art.6 del Presente Regolamento.
- (6) I Raduni Nazionali e Ordinari possono prevedere dimostrazioni (enbukai).
- (7) Nei giorni in cui si tengono i raduni Nazionali ci sono limitazioni alla possibilità di organizzare altri raduni:
- (a) Non possono essere organizzati raduni ordinari nei giorni in cui si tengono raduni di cui al Comma (3), punti (a) ed (e) del presente Articolo e in occasione di altri eventi indicati dal Consiglio Direttivo;
 - (b) Non possono essere organizzati raduni ordinari dell'Associazione entro una distanza di 300 km su strada nei giorni in cui si tengono raduni di cui al Comma (1), punti (b) (c) (d) del presente Articolo e in occasione di altri eventi indicati dal Consiglio Direttivo.
- (8) In fase di programmazione didattica il Consiglio Direttivo potrà chiedere ai componenti della Direzione Didattica di partecipare ai Raduni Nazionali in qualità di insegnanti (Art.15 dello Statuto) ovvero di suggerire degli insegnanti con le competenze necessarie.
- (9) Il calendario dei Raduni Nazionali verrà redatto e diffuso entro il 15 di settembre di ogni Anno Accademico.
- (10) Eventuali modifiche di date o luoghi successive al 15 di settembre esonerano dai vincoli previsti del Comma (7) del presente Articolo coloro che avessero già programmato l'organizzazione di Raduni Ordinari nelle stesse date in cui si riprogrammano i Raduni Nazionali.

Art. 9 – L'avanzamento nella pratica dell'Aikido

- (1) Il livello di maturità raggiunto dai praticanti nella disciplina dell'Aikido è definito dai gradi Kyu nella pratica di base e dai gradi Dan nel percorso che conduce alla pratica più avanzata. Nella pratica di base, i gradi Kyu sono assegnati in ordine decrescente con la crescita del livello di maturità dei praticanti, fino al massimo grado di 1° Kyu. Nel percorso verso la pratica più avanzata, i gradi sono assegnati in ordine crescente partendo dal 1° Dan.
- (2) L'Associazione adotta il seguente sistema di classificazione in relazione al livello della pratica e all'età degli allievi:
 - (a) allievi impegnati nella pratica di base, ovvero non ancora provvisti di grado Dan:
 - allievi debuttanti nella pratica e non ancora provvisti di grado Kyu;
 - gradi Kyu per bambini fino al compimento del 12° anno di età: dal 10° grado Kyu, al 7° grado Kyu. A discrezione del Responsabile di Dōjō, che valuta i singoli casi, il livello espresso dai gradi Kyu per bambini, è ulteriormente modulabile attraverso livelli intermedi, che si indicano affiancando alla numerazione del grado Kyu le lettere A, B, e C;
 - gradi Kyu per adulti e adolescenti che hanno compiuto il 12° anno di età: dal 6° Kyu, al 1° Kyu;
 - (b) allievi impegnati nel percorso verso la pratica avanzata ovvero provvisti di grado Dan, solo per praticanti che hanno compiuto il 15° anno di età, a partire dal 1° Dan;
 - (c) allievi avanzati, che hanno compiuto il 22° anno di età, a partire dal 4° Dan.

Art. 10 – Il Programma degli Esami e gli esami per i passaggi di grado Kyu e fino al 4° Dan

- (1) I passaggi di grado attestano il progredire dei praticanti nella disciplina dell'Aikido. I passaggi di grado gradi Kyu e Dan, fino al grado di 4° Dan, si realizzano superando una prova d'esame. L'allievo dovrà dimostrare agli esaminatori di aver raggiunto il livello di apprendimento delle tecniche e di maturità nella pratica corrispondenti al grado per cui si sostiene la prova, secondo quanto indicato nel Programma degli Esami.
- (2) Il Programma degli Esami è un documento redatto e aggiornato a cura della Direzione Didattica che ne propone le eventuali modifiche al Consiglio Direttivo. Il

Programma degli Esami indica le norme di etichetta, gli esercizi e le tecniche d'Aikido che costituiscono il principale oggetto degli esami nei diversi livelli della pratica.

- (3) Gli esami e la progressione nei gradi Kyu e Dan segnano le fasi di avanzamento del praticante nella disciplina dell'Aikido, ma non ne costituiscono la finalità. La disciplina deve essere insegnata e recepita come strumento di maturazione individuale del praticante e della sua capacità di sviluppare relazioni positive con i compagni del Dōjō e dell'Associazione.
- (4) I passaggi di grado sono soggetti al rispetto delle tempistiche minime di pratica e allenamento continui specificate ai Commi dal (9) al (13) del presente Articolo. Una volta superate le tempistiche minime, l'ammissibilità di ogni praticante all'esame per il passaggio di grado deve essere valutata sulla base del livello di maturazione da esso raggiunto.
- (5) Gli allievi praticanti si candidano a sostenere un esame a seguito del parere favorevole del proprio responsabile di Dōjō, il quale ha facoltà di escludere dalla partecipazione alle sessioni d'esame quegli allievi che ritiene non abbiano raggiunto sufficiente maturità nella pratica. La domanda di esame, debitamente firmata, deve essere presentata dai candidati sull'apposita modulistica al Responsabile di Dōjō, che vi appone la sua firma, attestando in tal modo la regolare posizione dell'allievo riguardo alle formalità amministrative e agli altri requisiti di cui al Comma (6) del presente Articolo.
- (6) I candidati al passaggio di grado per essere ammessi ad una sessione d'esame devono aver maturato i requisiti e ottemperato agli obblighi di seguito elencati:
 - (a) Essere regolarmente iscritti all'Associazione per l'Anno Accademico in corso da almeno 40 giorni, presso uno dei Dōjō dell'Associazione;
 - (b) Aver ottemperato ogni pagamento dovuto all'Associazione per l'iscrizione ad anni accademici precedenti, esami già sostenuti, diplomi consegnati o da consegnare, o altro;
 - (c) Essere in possesso di un certificato medico secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
 - (d) Aver ottemperato ad ogni altro obbligo di carattere amministrativo previsto dallo Statuto e dal Regolamento Amministrativo dell'Associazione;
 - (e) Frequentare regolarmente la pratica nel Dōjō in cui si è iscritti;
 - (f) Aver maturato almeno le tempistiche minime richieste di allenamento continuo dall'inizio della pratica aikidoistica o dall'ultimo esame sostenuto, secondo quanto indicato ai Commi dal (9) al (13) del presente Articolo.

- (g) Aver presentato la domanda di esame.
- (7) Un esame sostenuto senza rispettare i requisiti e gli obblighi di cui al Comma (6) del presente Articolo è da ritenersi non valido.
- (8) Ai fini del calcolo delle tempistiche minime necessarie per essere ammessi a sostenere gli esami di grado Dan, di cui al successivo Comma (11), si conteggiano i mesi trascorsi dall'esame precedente senza considerare gli eventuali giorni in difetto. Ai fini dello stesso calcolo, un Anno Accademico è computato come una annualità intera solo, se l'iscrizione all'Associazione ed il pagamento della quota associativa sono state effettuate entro il 31 ottobre dello stesso Anno Accademico. Se l'iscrizione ed il pagamento della quota associativa sono effettuate successivamente a tale data, l'Anno Accademico verrà computato per i soli mesi trascorsi a partire dalla data d'iscrizione e pagamento della quota associativa.
- (9) Riguardo alle tempistiche minime per sostenere gli esami dei gradi Kyu per i praticanti di età inferiore ai 12 anni, si dà indicazione che questi sostengano un esame ogni Anno Accademico al termine dei corsi. Tuttavia, il Responsabile di Dōjō ha facoltà di decidere diversamente qualora, per casi specifici, ritenga che tempistiche diverse siano più appropriate, anche tenendo conto delle possibilità di modulare ulteriormente i livelli di avanzamento nella pratica, come previsto al Comma (2) dell'Art.9.
- (10) Gli esami Kyu per i praticanti di età superiore ai 12 anni possono essere sostenuti con le seguenti tempistiche minime:
- Esame di 6° Kyu: due mesi di pratica continua con almeno 20 ore di allenamento ed età minima di ammissione a 12 anni compiuti;
 - Esame di 5° Kyu: due mesi di pratica continua con almeno 20 ore di allenamento dal conseguimento del 6° Kyu;
 - Esame di 4° Kyu: tre mesi di pratica continua con almeno 60 ore di allenamento dal conseguimento del 5° Kyu;
 - Esame di 3° Kyu: quattro mesi di pratica continua con almeno 90 ore di allenamento dal conseguimento del 4° Kyu;
 - Esame di 2° Kyu: quattro mesi di pratica continua con almeno 100 ore di allenamento dal conseguimento del 3° Kyu;
 - Esame di 1° Kyu: cinque mesi di pratica continua con almeno 120 ore di allenamento dal conseguimento del 2° Kyu.
- (11) Le tempistiche minime per sostenere gli esami dei gradi Dan sono le seguenti:

- Esame di 1° Dan: un anno di pratica continua con almeno 200 ore di allenamento dal conseguimento del 1° Kyu ed età minima di ammissione a 15 anni compiuti;
 - Esame di 2° Dan: due anni di pratica continua con almeno 500 ore di allenamento dal conseguimento del 1° Dan;
 - Esame di 3° Dan: tre anni di pratica continua con almeno 600 ore di allenamento dal conseguimento del 2° Dan;
 - Esame di 4° Dan: quattro anni di pratica continua con almeno 800 ore di allenamento dal conseguimento del 3° Dan ed età minima di ammissione a 22 anni compiuti.
- (12) In caso di esito negativo, l'esame per un grado Dan può essere ripetuto dopo un anno di pratica continua con almeno 200 ore di allenamento.
- (13) Di norma gli esami vanno sostenuti per il grado immediatamente superiore. Nel caso di esami di grado Kyu o di primo Dan, eccezionalmente, è possibile prevedere esami di due o più gradi superiori a patto che i tempi di pratica continua e allenamento accumulati dal candidato corrispondano almeno alla somma di quelli richiesti nei diversi esami che si sarebbero dovuti superare. In caso di mancato rispetto di tale tempistica l'esame non potrà essere registrato e andrà ripetuto.

Art. 11 – Lo svolgimento degli esami per gradi Kyu e Dan

- (1) Gli esami per i passaggi di grado dei praticanti dell'Associazione si sostengono di fronte a una Commissione esaminatrice, che può essere:
- a. una Commissione Collegiale composta da tre membri;
 - b. una Commissione Monocratica composta da un unico membro.
- (2) I membri delle Commissioni esaminatrici devono essere in possesso dei requisiti necessari per il livello degli esami sostenuti dai candidati, come indicato al successivo Comma (3) del presente Articolo, e non devono essere limitati nelle funzioni di esaminatore per inadempienza agli obblighi di frequenza, di cui all'Art.6 del presente regolamento, o per altro provvedimento degli organi dell'Associazione.
- (3) Gli insegnanti dell'Associazione con qualifica di esaminatore possono far parte delle Commissioni esaminatrici secondo il seguente schema:
- FukuShidōin di grado 2° Dan per attribuzione gradi fino al 3° Kyu;

- FukuShidōin di grado 3° Dan oppure Shidoiin di grado 4° Dan per l'attribuzione di gradi fino al 1° Kyu;
 - Shidoiin di grado 4° Dan per l'attribuzione del grado di 1° Dan, esclusivamente nell'ambito di Commissioni Collegiali, di cui al Comma (1), punto (a), alle quali non partecipano altri Shidoiin di grado 4° Dan;
 - Shidōin di grado 5° Dan per l'attribuzione di gradi fino al 3° Dan;
 - Shidōin di grado 6° Dan o grado superiore oppure Shihan per l'attribuzione di gradi fino al 4° Dan.
- (4) Le Commissioni Collegiali, di cui al Comma (1), punto (a), sono coordinata da un Presidente che conduce la prova d'esame. Tutti i componenti della Commissione devono avere i requisiti previsti dai Commi (2) e (3) del presente articolo.
 - (5) Le Sessioni per il superamento di esami Dan si possono tenere solamente in occasione di Raduni Nazionali o di Raduni Ordinari, di cui all'Art. 8, Commi (1) e (2).
 - (6) Le sessioni d'esame programmate presso dei Raduni Nazionali, di cui all'Art. 8, Comma (1), sono tenute da Commissioni Collegiali, i cui membri sono indicati dalla Direzione Didattica. In sede di programmazione didattica, la Direzione Didattica propone al Consiglio Direttivo i Raduni Nazionali in cui intende tenere sessioni d'esame, garantendo almeno la presenza di sessioni d'esame ai Raduni Estivi di cui all'Art. 8, Comma (3), punto (a).
 - (7) I Raduni Ordinari in cui si tengono delle Sessioni di esami Dan hanno una durata complessiva di almeno 5 ore di lezioni. Queste Sessioni sono tenute da Commissioni Collegiali oppure da Commissioni Monocratiche composte da esaminatori, che siano tutti in possesso dei requisiti adeguati alle prove d'esame da giudicare. I Responsabili di Dōjō danno comunicazione dello svolgimento di dette Sessioni d'esame al Consiglio Direttivo e alla Direzione Didattica tramite la Segreteria Nazionale con l'anticipo di almeno un mese.
 - (8) I Dōjō dell'Associazione possono organizzare delle Sessioni per esami Kyu, tenute da Commissioni Collegiali oppure Monocratiche, composte da esaminatori in possesso dei requisiti adeguati alle prove d'esame da giudicare. Le Sessioni per esami Kyu possono essere tenute anche dalle Commissioni organizzate in occasione di Raduni Ordinari o Raduni nazionali.
 - (9) Gli insegnanti esaminatori possono partecipare alle Commissioni esaminatrici organizzate nell'ambito di Raduni Ordinari, di cui al Comma (6) del presente articolo, con i seguenti limiti:
 - (a) insegnanti esaminatori Shidoiin e 6° Dan Shihan: non più di una volta per Anno Accademico;

- (b) insegnanti esaminatori con il grado di 7° Dan: non più di due volte per Anno Accademico;
 - (c) i limiti di cui ai punti (a) e (b) del presente Comma non si applicano ai membri della Direzione Didattica;
 - (d) limiti di cui ai punti (a) e (b) del presente Comma non si applicano quando gli insegnanti esaminatori sono chiamati a far parte di Commissioni Collegiali organizzate in occasione di Raduni Nazionali.
- (10) Durante l'esame, la Commissione valuta se il livello di maturità nella pratica aikidoistica espresso da ogni candidato corrisponde a quello richiesto per il superamento dell'esame stesso, sulla base delle indicazioni del Programma degli Esami. A riguardo, i Commissari esaminatori forniscono un giudizio positivo o negativo. Le Commissioni Collegiali decidono secondo i giudizi espressi dalla maggioranza dei loro membri. I membri delle Commissioni Collegiali sono tenuti a mantenere riserbo sui giudizi espressi dai singoli componenti. Al candidato viene comunicata la decisione finale della Commissione.

Art. 12 – I gradi Dan assegnati per raccomandazione (Suisen)

- (1) I gradi dal 5° al 7° Dan, sono attribuiti dall'Hombu Dōjō di Tokyo a seguito dell'accoglimento di una segnalazione inoltrata dall'Associazione.
- (2) Alla fine di ogni Anno Accademico, su indicazione della Direzione Didattica, l'Associazione comunica agli associati che potrebbero aver maturato un livello di pratica adeguato, la possibilità di presentare domanda per essere segnalati all'Hombu Dōjō di Tokyo ai fini dell'ottenimento del grado Dan che gli potrebbe essere riconosciuto.
- (3) La domanda di cui al Comma (2) del presente Articolo non può essere presentata dai praticanti che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per gli Insegnanti dell'Associazione, di cui all'Art.6 del presente Regolamento, durante i due ultimi anni accademici.
- (4) All'inizio dell'Anno Accademico successivo le domande presentate dagli associati, complete della documentazione richiesta, sono esaminate dalla Direzione Didattica, che indica i nominativi dei candidati Suisen dell'Associazione.
- (5) Le candidature sono inoltrate dall'Associazione a seguito del pagamento, da parte dei candidati, del corrispettivo certificazione Hombu e degli altri eventuali costi connessi alla pratica, nonché della consegna, sempre da parte dei candidati, dei documenti necessari. L'eventuale accoglimento positivo della candidatura Suisen da parte dello Hombu Dōjō di Tokyo è reso noto all'inizio del mese di gennaio, in occasione del Kagami Biraki, celebrato nello stesso Hombu Dōjō.

- (6) Le tempistiche minime necessarie per la presa in esame da parte della Direzione Didattica della possibilità di inoltrare una candidatura Suisen sono i seguenti:
- Per il grado di 5° Dan: 5 anni di pratica continua dal conseguimento del 4° Dan;
 - Per il grado di 6° Dan: 6 anni di pratica continua dal conseguimento del 5° Dan;
 - Per il grado di 7° Dan: 12 anni di pratica continua dal conseguimento del 6° Dan.
- (7) Ai fini del calcolo delle tempistiche minime si tengono in considerazione i tempi di iscrizione all'Associazione e di pagamento della quota associativa come descritto nell'Art.10 Comma (8).

Art. 13 – Diplomi dei gradi Kyu e Dan

- (1) Ai candidati che hanno superato gli esami di gradi Kyu vengono rilasciati, in seguito a registrazione presso la Segreteria Nazionale, i diplomi dell'Associazione, attestanti i gradi Kyu conseguiti.
- (2) Ai candidati che hanno superato gli esami di gradi Dan e ai candidati che hanno ottenuto il grado a seguito di segnalazione all' Hombu Dōjō di Tokyo (grado suisen), vengono rilasciati i diplomi dell'Associazione e i diplomi dell'Hombu Dōjō.
- (3) I diplomi Dan di cui al Comma (2) del presente Articolo possono essere ritirati durante tutti i raduni organizzati dagli insegnanti dell'Associazione facendone richiesta alla Segreteria Nazionale secondo le indicazioni da questa impartite fatte salve eccezioni.

Art. 14 – Gradi Kyu e Dan non rilasciati dall'Associazione

- (1) I praticanti dell'Associazione, qualora dimostrino un adeguato livello di pratica, possono ottenere dal proprio Responsabile di Dōjō la convalida di gradi Kyu a loro rilasciati da altre organizzazioni aikidoistiche italiane o straniere riconosciute dall'Hombu Dōjō di Tokyo. Qualora il Responsabile di Dōjō non abbia i requisiti di esaminatore necessari per l'attribuzione del grado Kyu in questione, la Direzione Didattica esaminerà il livello della pratica dell'interessato e si esprimerà sulla possibilità di convalida del grado.
- (2) I praticanti dell'Associazione possono ottenere, a seguito di parere della Direzione Didattica, la convalida di gradi Dan a loro attribuiti da altre organizzazioni aikidoistiche italiane o straniere e già registrati dall'Hombu Dōjō di Tokyo.

- (3) I praticanti dell'Associazione, che abbiano conseguito dei gradi Kyu o Dan attribuiti da altre organizzazioni aikidoistiche italiane o straniere non riconosciute dall'Hombu Dōjō di Tokyo, dovranno comunque sottoporsi agli esami secondo i criteri stabiliti dall'Associazione.
- (4) Il Responsabile di Dōjō, in possesso dei necessari requisiti di esaminatore e nel rispetto dei vincoli previsti all'Art 10 del presente Regolamento, potrà dispensare i praticanti, di cui al Comma (3) del presente Articolo, dall'obbligo di sottoporsi ad esami kyu. In assenza di detti requisiti da parte del Responsabile di Dojo, la Direzione Didattica verificherà il livello della pratica dell'interessato.

Art. 15 – Attività all'estero di insegnanti italiani dell'Associazione

- (1) Il Consiglio Direttivo, acquisite le indicazioni della Direzione Didattica, comunicherà l'elenco degli insegnanti dell'Associazione titolati ad insegnare all'estero come suoi rappresentanti.
 - (2) Il Consiglio Direttivo, acquisite le indicazioni della Direzione Didattica, nominerà gli insegnanti dell'Associazione da inviare ufficialmente a tenere corsi all'estero.
-